
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Azione proposta dalla parte vittoriosa in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello annullata in Cassazione

Con riferimento alle domande conseguenti alla sentenza della Cassazione proposte al giudice del rinvio, va osservato che l'azione proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata non va ricondotta allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata. Tale azione, disciplinata dall'art. 389 c.p.c. è infatti diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendoli indebiti sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per l'effetto della sentenza rescindente.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 7.11.2014, n. 23816

...omissis...

Con il primo ed il terzo motivo xxxxxxx denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18 per avere la Corte territoriale ritenuto dimostrato per presunzioni, in relazione agli anni 1993-1996, che il reddito percepito fosse pari a quello perduto per effetto del licenziamento illegittimo.

Lamenta che nell'interpretazione della citata disposizione e della documentazione prodotta, i giudici del gravame abbiano invertito l'onere della prova relativo all'aliunde perceptum gravandone il lavoratore, in contrasto con i principi sanciti dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che rigorosamente pone detto onere a carico della parte datoriale.

Con il secondo mezzo di impugnazione, si denuncia omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla affermata presunzione di parità fra redditi effettivamente percepiti e retribuzioni perdute negli anni 1993-1996. Il ricorrente evidenzia la non corretta lettura da parte della Corte territoriale, dei dati documentali di provenienza Inps, acquisiti in giudizio ed attinenti al reddito percepito negli anni 1993-1994, i quali, attenendo, in parte, al periodo di lavoro intercorso con la xxxxxxx. s.r.l. ed in parte al periodo di disoccupazione, non potevano essere considerati come rientranti nell'ambito dell'aliunde perceptum.

Il primo ed il terzo motivo di censura, da trattarsi congiuntamente stante la connessione sul piano logico-giuridico che li connota, sono infondati.

Esigenze di chiarezza espositiva, inducono a formulare talune premesse di ordine sistematico sulla questione sottoposta allo scrutinio di questa Corte.

La linea giurisprudenziale seguita sulla tematica del processo riproposto a seguito di estinzione ex art. 393 c.p.c., è pervenuta, di recente, a soluzioni che muovono dal presupposto in base al quale, venuta meno la possibilità di definire la lite nell'ambito di un processo unico, il vincolo promanante dal principio di diritto nell'ambito del processo riproposto, è meno intenso di quello cui va soggetto il giudice di rinvio, il nuovo giudice essendo maggiormente libero nella ricostruzione della fattispecie concreta (vedi Cass. 30 agosto 2012 n. 14723).

Ed ancora, non può tralasciarsi di considerare che l'azione proposta dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione in relazione alle prestazioni eseguite in base alla sentenza d'appello poi annullata, non va ricondotta allo schema della "condictio indebiti", ma si ricollega ad una specifica esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata (cfr. Cass. 21 aprile 2010 n. 9480). Tale azione, disciplinata dall'art. 389 c.p.c. è infatti diretta alla restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza che, nel caducare il titolo del pagamento rendendoli indebiti sin dall'origine, determina il sorgere dell'obbligazione e della pretesa restitutoria che non poteva essere esercitata se non a seguito e per l'effetto della sentenza rescindente (vedi Cass. 2 aprile 2013 n. 7978, Cass. 24 maggio 2004 n. 9917).

Le premesse enunciate consentono di procedere alla disamina della fattispecie in esame.

Con la sentenza n. 7372/01 citata nello storico di lite, la Suprema Corte respingeva i motivi di ricorso proposti dalla società ed intesi a conseguire l'annullamento della pronuncia di illegittimità del licenziamento irrogato, accogliendo esclusivamente la censura concernente la misura del risarcimento del danno riconosciuto in favore del lavoratore e l'eccezione dell' aliunde perceptum.

Nell'ottica descritta, i giudici del gravame relativo al novum iudicium instaurato ex art. 393 c.p.c., confermando le statuizioni della sentenza rescindente – secondo cui doveva considerarsi fatto incontestato fra le parti, lo svolgimento di attività di lavoro in favore di terzi da parte del M. nel 1995, e corrette le istanze di esibizione di documentazione attestante il reddito dal lui percepito nel periodo 1993-96 – hanno liberamente assunto i provvedimenti istruttori reputati essenziali alla verifica della fondatezza della domanda proposta dalla S. s.r.l., intesa a conseguire la restituzione delle somme corrispondenti al risarcimento del danno conseguente alla

illegittimità del recesso, versate in esecuzione dei provvedimenti monitori azionati dal M. e successivamente caducati per effetto della sentenza della Suprema Corte n. 7372/01.

La Corte territoriale ha, quindi, coerentemente desunto dalla inottemperanza all'ordine di produzione impartito all'appellato (e concernente per quanto innanzi detto, la documentazione attestante il reddito da lavoro subordinato o autonomo percepito nel periodo 1993-96), la logica conseguenza, confortata da un esame globale delle risultanze istruttorie, della avvenuta percezione di redditi da parte del xxxxxxxx in misura non inferiore alle retribuzioni perdute nel periodo in esame. Conclusione questa – è bene ribadirlo – cui la suddetta Corte è pervenuta nell'esercizio del libero apprezzamento del materiale istruttorie acquisito. E' noto, infatti, che è devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo il giudicante desumere argomenti di prova anche dal contegno processuale assunto dalle parti (art. 116 c.p.c.).

E che tale conclusione sia immune da censure sul piano logico-giuridico, si desume dalla natura della azione intrapresa dalla società S. che va correttamente qualificata come azione restitutoria (ex art. 389 c.p.c.) scaturita dalla cassazione della pronuncia di merito con annullamento del titolo in virtù del quale il lavoratore aveva conseguito il pagamento delle somme spettanti a titolo risarcitorio per effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli.

In tale prospettiva, diversamente da quanto argomentato da parte ricorrente, non trovano applicazione i criteri giurisprudenziali enunciati in tema di prova dell'*aliunde perceptum*, che si attagliano ai giudizi ordinari attinenti all'accertamento della illegittimità del provvedimento espulsivo, bensì gli ordinari principi in tema di ripartizione dell'onere probatorio sanciti dal dettato normativo di cui all'art. 2697 c.c.

Su questa linea può, quindi, affermarsi che, correttamente qualificata l'azione intrapresa dalla società quale azione restitutoria, e comprovato da parte attrice l'ammontare del credito oggetto del diritto azionato, gravava sul lavoratore, il quale aveva sollevato eccezione di compensazione di quanto richiesto in restituzione con quanto spettantegli per effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, l'onere di dimostrare i fatti sui quali l'eccezione si fondava (art. 2697 c.p.c., comma 2). Sottraendosi all'ordine di produzione impartito dalla Corte territoriale, il M. è venuto meno all'onere di fornire la prova dell'esistenza e dell'entità del credito opposto in compensazione, sicché correttamente la Corte territoriale è pervenuta alla reiezione della censura al riguardo proposta dal ricorrente, sulla scorta di un ragionamento che, per essere coerente sul piano logico e corretto sul versante giuridico, non resta in alcun modo scalfito dalle censure che le sono state mosse.

Infondato è anche il secondo motivo di censura formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5 per motivazione carente e contraddittoria in relazione alla accertata compensazione dei crediti azionati dalla società, con quelli vantati dal lavoratore in ragione della illegittimità del licenziamento intimatogli. Mette conto rilevare infatti, che l'apprezzamento elaborato dalla Corte territoriale sul punto, si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, all'esito della rinnovata formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 applicabile *ratione temporis*.

Nella interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi (vedi Cass. xxxxxxxx 7 aprile 2014 n. 8053), la disposizione va infatti letta in un'ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, di guisa che è stato ritenuto denunciabile

in cassazione, solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente alla esistenza della motivazione in sé, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esaurendosi nelle ipotesi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile fra motivazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Nello specifico la motivazione della sentenza impugnata, congrua e completa per quanto innanzi detto, si sottrae, pertanto, alle censure formulate sul punto dal ricorrente.

In definitiva, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto, restando in tal modo assorbite le ragioni sottese al ricorso incidentale proposto dalla xxxxxxxxx in via condizionata.

Il governo delle spese del presente giudizio di Cassazione segue il principio della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

p.q.m.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
